

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile una Associazione senza scopo di lucro denominata COMPAGNIA DELLE OPERE - OPERE SOCIALI ETS (in breve: CDO OPERE SOCIALI ETS) (di seguito anche l'Associazione).

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione aderisce alla Associazione Compagnia delle Opere.

1.3 L'Associazione è iscritta al n.1012-volume 5° nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano. L'efficacia dell'iscrizione può essere sospesa fintanto che sia mantenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da cui consegue una diversa disciplina in materia di personalità giuridica ai sensi del D.Lgs 117/17.

ART. 2) DURATA

La Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2099.

ART. 3) SEDE

La Associazione ha sede in Milano.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato e può istituire delegazioni e uffici staccati sia in Italia che all'estero secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 16, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

ART. 4) SCOPO E ATTIVITA'

4.1 La Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. Essa intende assumere altresì la qualifica di rete, ex articolo 41 del D.Lgs 117/2017.

In particolare l'Associazione, alla luce della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, favorisce il protagonismo di ogni persona nel mondo del lavoro e della società civile: protagonisti, cioè persone libere e responsabili. Questo scopo viene perseguito attraverso la costruzione di una rete tra le opere sociali, una vera e propria "amicizia operativa".

4.2 Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera m)];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o

servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [D.Lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)].

L'Associazione svolgerà inoltre le attività di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) del D.Lgs 117/2017 previste per le reti associative e, ricorrendone i presupposti, potrà svolgere anche le attività previste dal medesimo articolo al comma 3.

4.3. Nell'ambito di tali attività, l'Associazione può, a titolo indicativo e non esaustivo:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore suoi associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
- costituire una rete nella quale le opere sociali possono incontrarsi, per imparare, sostenersi nel cambiamento, condividere;
- aiutare le opere sociali nello sviluppo di competenze professionali adeguate alla propria specificità;
- offrire momenti di formazione, approfondimento, mutuo aiuto, ricolto alle persone impegnate nelle opere sociali, sia come volontari che come lavoratori.

4.4 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

4.5 L'Associazione si organizza a livello territoriale attraverso l'aggregazione di propri associati che operano nel territorio. Laddove ciò sia ritenuto utile alla vita associativa a livello territoriale, il Consiglio Direttivo può incaricare una o più persone a fungere da referenti territoriali. Il referente territoriale è un volontario che, oltre a favorire la vita associativa a livello locale, garantisce il nesso operativo tra la sede nazionale e gli associati. Il referente territoriale coordina altresì il dialogo con le istituzioni del territorio e svolge le altre funzioni che il Consiglio Direttivo riterrà utili per l'operatività territoriale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo convocherà periodicamente i referenti territoriali, anche con lo scopo di agevolare la conoscenza delle reali problematiche degli associati.

4.6. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

4.7. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Esecutivo, anche mediante apposito regolamento.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La Associazione nell'ambito dei propri fini potrà aderire a organismi di qualsiasi natura nazionali e internazionali.

La Associazione potrà svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

ART. 5) ASSOCIATI, AMMISSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI

5.1 Possono associarsi all'Associazione:

- gli Enti di Terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, comprese le Imprese Sociali e le Cooperative Sociali;
- gli altri Enti senza scopo di lucro italiani o esteri;
- gli enti ecclesiastici.
- le società benefit di cui alla legge 208/2015

che ne condividono gli scopi, senza distinzioni di nazionalità o localizzazione della sede.

Gli associati sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

5.2 I soggetti che intendono far parte dell'Associazione presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve darne comunicazione all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dell'Associazione, in occasione della successiva convocazione.

5.3 Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, di osservare le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di non svolgere attività in contrasto con gli scopi della stessa.

5.4 Agli associati è garantita in ogni forma la piena partecipazione alla vita associativa secondo quanto previsto dal presente statuto, con piena legittimazione attiva e passiva alle cariche sociali nonché il diritto di voto in Assemblea. In particolare, ogni associato è chiamato ad esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per

l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione.

5.5 Tutte le comunicazioni (incluse le convocazioni) vengono effettuate ai recapiti indicati dagli associati al momento dell'iscrizione all'Associazione. E' onere degli associati comunicare qualsiasi variazione dei dati indicati in quel momento.

5.6. Ogni associato, previa richiesta scritta al Presidente, ha diritto ad esaminare i libri sociali, presso la sede dell'Associazione e, entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 6) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 La qualifica di associato si perde per:

- estinzione dell'Ente;
- recesso. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso;
- decadenza. L'associato decade automaticamente in caso di fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; mancato pagamento della quota sociale nel termine previsto dal Consiglio Direttivo, salvo proroga concesso dal medesimo;
- esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per mancato rispetto delle norme statutarie, degli eventuali regolamenti e per comportamenti contrari agli scopi associativi. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato espulso il quale, entro trenta giorni da tale

comunicazione, può ricorrere all'assemblea, mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

6.2 Coloro che abbiano receduto o siano stati espulsi o comunque abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono richiedere i contributi versati nè possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 7) IL PATRIMONIO

7.1 Il patrimonio sociale e' formato dal fondo di dotazione.

7.2 Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti degli associati, da eredità, legati e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

7.3 I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici o privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio Direttivo, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

7.4. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 8) ORGANI SOCIALI

Sono organi della Associazione:

- l'assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il comitato esecutivo;
- il Presidente e uno o più vice presidenti, se nominati;
- il direttore generale, se nominato;
- l'organismo di controllo e collegio dei revisori dei conti, se nominati;
- il Comitato Tecnico Scientifico, se nominato;
- gli organi, se nominati dal Consiglio Direttivo, preposti a singoli settori e a paesi in cui si svolge l'attività della Associazione.

ART. 9) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

9.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa ed e' presieduta dal Presidente. Gli associati partecipano attraverso il loro legale rappresentante o persona che l'ente ha delegato.

9.2 In essa ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato.

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

A ogni associato spetta un voto.

9.3 L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro il 30 (trenta) maggio di ogni anno per l'approvazione del bilancio relativo al precedente esercizio.

L'assemblea potrà inoltre essere convocata ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo e dovrà anche essere convocata quando ne faccia domanda scritta e motivata un decimo degli associati. In tale domanda i richiedenti dovranno indicare gli argomenti da trattare.

9.4 Le convocazioni avverranno con avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, entro il decimo (terzo in caso di urgenza) giorno antecedente quello stabilito per l'assemblea, a tutti gli associati ed agli indirizzi risultanti presso la Associazione alla scadenza

del mese precedente la data di invio. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione e deve indicare l'ordine del giorno.

9.5. Per la validità delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza di voti.

Nel caso di seconda convocazione l'assemblea ordinaria e straordinaria sarà valida qualunque sia il numero degli associati presenti e delibererà a maggioranza semplice.

9.6 Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto occorrono, in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le modifiche sono deliberate a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli stessi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

9.7 L'assemblea in particolare:

- in forma ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti;
 - g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- In forma straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

9.8 Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da inserire nel libro verbali dell'assemblea.

ART. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, fino ad un massimo di quaranta, nominati dall'assemblea tra le persone indicate dagli enti associati, previa determinazione del numero complessivo. Dura in carica tre esercizi e i suoi membri possono essere rinominati.

10.3 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente e uno o più vice presidenti, se non vi abbia già provveduto l'assemblea di nomina.

10.4 Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso convocherà l'Assemblea per la loro sostituzione.

I nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza del consiglio in carica al momento della loro nomina.

Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri, tutto il consiglio decade e la assemblea deve provvedere alla nuova elezione. I consiglieri decadono in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

10.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente per mezzo di avviso scritto inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione. L'avviso deve contenere la data, l'ora e il luogo della riunione, deve indicare l'ordine del giorno, deve essere inviato almeno tre giorni prima della data fissata della riunione.

10.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

10.7 In caso di assenza o impedimento del Presidente il consiglio viene presieduto dal vice Presidente piu' anziano ovvero in mancanza dal consigliere piu' anziano di età.

10.8 Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.

10.9 Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta in particolare al Consiglio Direttivo:

- I. La predisposizione del bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio di chiusura e, laddove ciò sia ritenuto opportuno o necessario, l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre dell'anno in corso;
- II. L'istituzione e la soppressione di sedi periferiche, rappresentanze, uffici e sezioni territoriali;
- III. La formulazione di proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- III. L'adozione di eventuali regolamenti interni e le relative modifiche;
- IV. La determinazione della quota annuale dovuta dagli associati, nonché i termini e le modalità di pagamento;
- V. L'ammissione degli associati, la perdita della relativa qualifica per le cause di cui all'art. 6 ad eccezione dell'espulsione, nonché la proposta di espulsione all'assemblea per le cause di cui al medesimo articolo;
- VI. La nomina e la revoca del Presidente e di uno o piu' vice presidenti, se a ciò non abbia già provveduto l'assemblea;
- VII. La nomina del comitato esecutivo;
- VIII. La nomina, se lo ritiene opportuno, del direttore generale, del Comitato Tecnico Scientifico e di ogni altro organismo che reputi necessario od opportuno per la vita e l'attività dell'Associazione;
- IX. L'assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione che non sia, per legge o per statuto, riservato all'assemblea ad altri organi sociali;
- X. XI la determinazione delle attività diverse, secondarie e strumentali, che l'Associazione può svolgere, entro i limiti e secondo le modalità previste dal dettato normativo; esso inoltre documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

10.10 Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più poteri di gestione ordinaria a uno o più dei suoi membri.

10.11 Il consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che

siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. In tal caso è necessario che:

- I. Sia consentito al Presidente, anche a mezzo di proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- II. Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- III. Sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- IV. Vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e le segretarie.

10.12 Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, da inserire nel libro verbali del Consiglio.

ART. 11) COMITATO ESECUTIVO

11.1 Il comitato esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a dodici inclusi il Presidente e il o i Vice Presidente/i, nominati tra i propri componenti dal Consiglio Direttivo che ne determina altresì i poteri e le modalità di funzionamento, nei limiti di quanto stabilito dal presente statuto.

11.2 Il comitato esecutivo decade alla scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Qualora venissero a mancare uno o più membri del comitato esecutivo, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile.

11.3 Il comitato esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal vice Presidente.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni avvengono per iscritto a mezzo raccomandata, telegramma, e-mail o anche telefax almeno tre giorni prima della data prevista per la seduta.

11.4 Il comitato esecutivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 12) PRESIDENTE

12.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. Dura in carica tre esercizi e può essere rinominato.

12.2 Ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e tutti quei poteri che il Consiglio Direttivo gli attribuirà.

Il Presidente può delegare una o più funzioni a uno o più vice presidenti o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo congiuntamente o singolarmente.

12.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente più anziano. Di fronte a terzi, la firma del vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici ufficiali dal qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 13) DIRETTORE GENERALE

13.1 Il Consiglio Direttivo può nominare il direttore generale ed eventualmente un vice direttore che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.2 Il direttore generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio Direttivo ed eventualmente dal comitato esecutivo, coadiuva il consiglio e il comitato esecutivo dei quali

attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Associazione compresi quelli di natura economica e provvede al buon andamento di essi.

Al direttore generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Associazione di fronte a terzi.

Il direttore generale partecipa senza diritto di voto alle assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del comitato esecutivo; collabora alla gestione finanziaria e alla amministrazione della Associazione e predispone il rendiconto economico finanziario preventivo e quello consuntivo sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del Consiglio Direttivo.

Al vice direttore spettano le funzioni del direttore generale in caso di sua assenza o impedimento, nonché quelle espressamente delegate dal Consiglio Direttivo.

ART. 14) ESERCIZIO SOCIALE

14.1 L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

14.2 Entro il 30 (trenta) maggio di ogni anno l'assemblea deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente.

14.3 Il bilancio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente.

14.4 L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15) ORGANISMO DI CONTROLLO E REVISORE DEI CONTI

15.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

15.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs.117/2017.

15.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 16) DELEGAZIONI E UFFICI DISTACCATI

16.1 Con delibera del Consiglio Direttivo la Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale e all'estero delegazioni e uffici staccati, nominandone il responsabile ed attribuendogli le mansioni.

ART. 17) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

17.1 Con deliberazione del Consiglio Direttivo potrà essere costituito un comitato tecnico scientifico composto da persone di provata competenza che condividono lo scopo della

Associazione, con il compito di svolgere attività di ricerca e collaborazione su argomenti rilevanti per lo sviluppo della Associazione stessa in ogni settore.

La deliberazione del Consiglio Direttivo dovrà precisare la durata, le competenze ed il funzionamento del comitato.

ART. 18) ESTINZIONE DELLA ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

18.1 L'Associazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 del codice civile.

18.2 Nel caso di estinzione per qualsiasi causa il patrimonio che residuerà esaurita la fase di liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, ad uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19) NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e di Enti di Terzo Settore applicabili.